

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
Seduta del 22 settembre 1994 - ore 10,18

L'anno millenovecentonovantaquattro, il giorno ventidue del mese di settembre, alle ore 10,18, in Roma, Piazza dell'Indipendenza n. 6, si è riunito il Consiglio Superiore della Magistratura.

Sono presenti:

VICE PRESIDENTE

Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

COMPONENTI DI DIRITTO

Dott. Antonio BRANCACCIO

Prof. Vittorio SGROI

COMPONENTI ELETTI DAI MAGISTRATI E DAL PARLAMENTO

Avv. Agostino VIVIANI

Avv. Franco FUMAGALLI

Avv. Gian Vittorio GABRI

Avv. Alfredo PAZZAGLIA

Dott. Francesco SIENA

Avv. Franco FRANCHI

Prof. Sergio FOIS

Dott. Gaetano FIDUCCIA

Dott. Paolo DUSI

Prof. Carlo Federico GROSSO

Dott. Marco PIVETTI

Prof. Andrea PROTO PISANI

Dott. Vladimiro ZAGREBELSKY

Dott. Gioacchino IZZO

Dott. Saverio Felice MANNINO

Dott. Libertino Alberto RUSSO

Dott. Francesco Paolo FIORE

Dott. Antonio FRASSO

Prof. Giovanni FIANDACA

Dott. Italo GHITTI

Dott. Sergio LARI

Dott. Fausto ZUCCARELLI

Dott. Alessandro PENNASILICO

Dott. Marcello MATERA

Dott. Francesco GIARDINO

Dott. Claudio CASTELLI

Dott. Antonio MURA

Dott. Antonio PATRONO

SECRETARI

Dott. Giuseppe GRECHI

E' assente giustificato il dott. Giuseppe GENNARO.

Assume la presidenza il prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura.

Il PRESIDENTE propone di riprendere l'esame delle pratiche tabellari della Terza Commissione Referente di cui all'ordine del giorno della seduta del 21 settembre 1994, ore 16,00, al punto in cui era stato interrotto.

1.- "La Commissione

- esaminata la proposta di formazione delle tabelle di composizione, per il biennio 94-95, degli uffici giudiziari del distretto della Corte di Appello di CAGLIARI e della Sezione distaccata di Sassari, trasmessa dal Presidente della Corte di Appello con nota n. 272/93 del 12.11.1993;
- visto il parere espresso dal Consiglio Giudiziario in data 6 novembre 1993;
- esaminata la proposta di modifica relativa alla composizione della sezione distaccata di Corte di Appello di Sassari trasmessa con nota n. 360 del 29.11.1993 dal Presidente della Corte di Appello di Cagliari ed il relativo parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario nella seduta del 27 novembre 1993;
- esaminate altresì le proposte di variazione relative alle tabelle del Tribunale di Lanusei e della Corte di Assise di Cagliari trasmesse con note del Presidente della Corte di Appello n. 61 e 67 entrambe del 7.2.1994 nonchè i relativi pareri favorevoli del Consiglio Giudiziario espressi nella seduta del 5 febbraio 1994;

propone al Consiglio

1. Corte di Appello di Cagliari

- a) di approvare la composizione degli uffici e delle sezioni;
- b) di approvare i criteri di distribuzione degli affari.

2. Sezione distaccata di Corte di Appello di Sassari

- a) di approvare la composizione degli uffici e delle sezioni;
- b) di approvare i criteri di distribuzione degli affari.

3. Tribunale di Lanusei

- a) di approvare la composizione degli uffici e delle sezioni;
- b) di approvare i criteri di distribuzione degli affari.

4. Tribunale di Nuoro

- a) di approvare la composizione degli uffici e delle sezioni;
- b) di approvare i criteri di distribuzione degli affari.

5. Tribunale di Oristano

- a) di approvare la composizione degli uffici e delle sezioni;
- b) di approvare i criteri di distribuzione degli affari.

6. Tribunale di Sassari

- a) di approvare la composizione degli uffici e delle sezioni;
- b) di approvare i criteri di distribuzione degli affari.

7. Tribunale di Tempio Pausania

- a) di approvare la composizione degli uffici e delle sezioni;
- b) di approvare i criteri di distribuzione degli affari.

8. Tribunale Minorenni Cagliari

- a) di approvare la composizione degli uffici e delle sezioni;
- b) di approvare i criteri di distribuzione degli affari.

9. Tribunale Minorenni Sassari

- a) di approvare la composizione degli uffici e delle sezioni;

b) di approvare i criteri di distribuzione degli affari.

10. Tribunale Sorveglianza Cagliari

a) di approvare la composizione degli uffici e delle sezioni;

b) di approvare i criteri di distribuzione degli affari.

11. Tribunale Sorveglianza Sassari

a) di approvare la composizione degli uffici e delle sezioni;

b) di approvare i criteri di distribuzione degli affari.

12. Pretura circondariale Cagliari

a) di approvare la composizione degli uffici e delle sezioni;

b) di approvare i criteri di distribuzione degli affari.

13. Pretura circondariale Lanusei

a) di approvare la composizione degli uffici e delle sezioni;

b) di approvare i criteri di distribuzione degli affari.

14. Pretura circondariale Nuoro

a) di approvare la composizione degli uffici e delle sezioni;

b) di approvare i criteri di distribuzione degli affari.

15. Pretura circondariale Oristano

a) di approvare la composizione degli uffici e delle sezioni;

b) di approvare i criteri di distribuzione degli affari.

16. Pretura circondariale Sassari

a) di approvare la composizione degli uffici e delle sezioni;

b) di approvare i criteri di distribuzione degli affari.

17. Pretura circondariale di Tempio Pausania

a) di approvare la composizione degli uffici e delle sezioni;

b) di approvare i criteri di distribuzione degli affari.

18. Tribunale di Cagliari

a) di restituire le tabelle di composizione degli uffici invitando il Presidente della Corte di Appello a voler considerare l'opportunità di ricomprendere il dott. Vincenzo Amato tra i giudici supplenti addetti alle esecuzioni immobiliari ritenendo fondate le osservazioni avanzate dal dott. FUNDONI condivise anche dal Consiglio Giudiziario che sul punto ha espresso parere favorevole;

b) di approvare i criteri di distribuzione degli affari.

19. Uffici del Pubblico Ministero

a) di prendere atto di quanto comunicato circa la organizzazione degli uffici ed i criteri di assegnazione degli affari con riguardo alla Procura Generale della Repubblica presso la Sezione distaccata di Corte di Appello di Sassari della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro, Cagliari, Tribunale Minorenni di Sassari, alla Procura presso la Pretura circondariale di Cagliari, Oristano e Sassari;

b) di invitare il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Cagliari, i Procuratori della Repubblica presso i Tribunale di Lanusei, Oristano, Sassari, Tempio Pausania, per i minorenni di Cagliari e presso la Pretura circondariale di Lanusei, Nuoro e Tempio Pausania ed attenersi alle previsioni di cui alla lettera O della circolare, esponendo i criteri oggettivi e predeterminati sull'organizzazione degli affari nei rispettivi uffici e di trasmettere tempestivamente le scelte operate al Presidente della Corte di Appello per il successivo inoltro al Consiglio Superiore della Magistratura."

In riferimento alla pratica di cui sopra il relatore, dott. FRASSO, rileva che non si pone alcun problema in quanto la modifica suggerita dal dott. FUNDONI sul numero dei supplenti alle Esecuzioni immobiliari del Tribunale di Cagliari è stata recepita dal Consiglio Giudiziario. Osserva che in Commissione è stata approvata all'unanimità la richiesta di variazione del dott.FUNDONI.

Il Consiglio approva.

2.- "La Commissione

- vista la delibera consiliare 7 luglio 1994 con cui venivano approvate le tabelle di composizione degli uffici giudiziari del distretto di Genova;
- considerato che nella stesura della relativa proposta di Commissione si è incorso in alcuni errori materiali afferenti alla approvazione dei criteri di distribuzione degli affari della Pretura circondariale di Imperia (punto 9, lett. b della delibera suddetta) e alla omissione di tutto il punto n. 10 relativo alla approvazione delle tabelle di composizione del Tribunale di La Spezia

propone

di rettificare la delibera di cui in premessa secondo le indicazioni che seguono:

- al punto 9 lett.b), dove è scritto: "b) di approvare i criteri di distribuzione degli affari, segnalando al proponente (Presidente della Corte) di formulare una integrazione relativamente a detti criteri per le cause di lavoro, adeguandosi a quanto osservato dal Consiglio Giudiziario nel suo parere del 9 dicembre 1993.", si legga ed intenda:"b) di approvare i criteri di distribuzione degli affari.";
- tra i punti 9 e 11 è inserito il seguente punto:

"10. Tribunale di La Spezia.

a) di approvare le tabelle di composizione degli uffici;

b) di approvare i criteri di distribuzione degli affari segnalando al proponente (Presidente della Corte) di formulare una integrazione relativamente a detti criteri per le cause di lavoro, adeguandosi a quanto osservato dal Consiglio Giudiziario nel suo parere del 9 dicembre 1993."

Il resto rimane invariato.

Il relatore, dott. FRASSO, fa presente che si tratta di un mero errore di natura materiale che viene corretto con la delibera di cui si chiede l'approvazione.

Il Consiglio approva.

Si passa ora alle pratiche concernenti la formazione di tabelle feriali.

1.- "La Commissione,

- esaminata la proposta di formazione delle tabelle di composizione, per l'anno 1994, della sezione feriale degli uffici del distretto di Brescia trasmessa dal Presidente della Corte di Appello con nota n. 311 del 13 luglio 1994 su conforme circolare C.S.M. n. 7881 del 7 maggio 1994;
- considerato che non sono state presentate osservazioni al riguardo;
- visti i pareri del Consiglio Giudiziario espressi in data 2 maggio, 27 giugno e 11 luglio 1994;

propone al Consiglio

di deliberare la formazione delle tabelle di composizione, per l'anno 1994, della sezione feriale degli uffici del distretto di Brescia secondo le indicazioni fornite dal Presidente della Corte di Appello con nota n. 311 del 13 luglio 1994 ed in conformità ai pareri espressi dal Consiglio Giudiziario in data 2 maggio, 27 giugno e 11 luglio 1994."

Rispetto alla pratica di cui sopra il relatore, prof. PROTO PISANI, rileva la non sussistenza di alcun problema in ordine alla formazione delle tabelle di composizione, per l'anno 1994, della sezione feriale degli uffici del distretto di Brescia secondo le indicazioni fornite dal Presidente della Corte di Appello.

Il Consiglio approva.

2.- "La Commissione,

- esaminata la proposta di formazione delle tabelle di composizione, per l'anno 1994, della sezione feriale degli uffici della Procura della Repubblica di Melfi trasmessa dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Melfi con nota n. 404 del 12 luglio 1994 su conforme circolare C.S.M. n. 7881 del 7 maggio 1994;
- considerato che non sono state presentate osservazioni al riguardo;

propone al Consiglio

di prendere atto della formazione delle tabelle di composizione, per l'anno 1994, della sezione feriale degli uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Melfi trasmessa con nota n. 404 del 12 luglio 1994 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Melfi."

Rispetto alla pratica di cui sopra il relatore, prof. PROTO PISANI, fa ugualmente presente che non si pone alcun problema.

Il Consiglio approva.

Si passa all'esame delle pratiche relative ad "applicazioni e supplenze".

1.- "La Commissione

propone

di approvare il decreto n. 23 del 14 dicembre 1993 con cui il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno ha predisposto nuovi criteri di distribuzione di indagini e di trattazione di procedimenti relativi alla Direzione Distrettuale Antimafia per i dottori Luigi APICELLA e Adolfo IZZO, secondo quanto specificato nel decreto stesso."

Il Consiglio approva.

Si passa alle pratiche della Commissione Speciale per il conferimento degli Uffici direttivi.

1.- Conferimento dell'ufficio direttivo di Consigliere per il conferimento di Sant'Angelo dei Lombardi.

Rispetto alla suddetta pratica il relatore, dott. MURA, dopo aver esplicitato i punti salienti della relazione in qualità di relatore e non di estensore, intende mettere in evidenza un passaggio delle motivazioni che gli ha destato alcune perplessità. Sollecita in tal senso il contributo del Consiglio, e fa presente che nella motivazione si legge testualmente che "poichè i tre candidati si collocano tutti nella fascia triennale, è sufficiente rilevare questa prevalenza attitudinale del dott. MARENA per giustificare il superamento del modesto divario di anzianità che lo separa dagli altri due."

Sempre che non abbia sbagliato a leggere gli atti, ha avuto modo di rilevare che il dott. GAZZILLI è stato nominato magistrato d'appello in data 5 febbraio 1987: la data di nomina in questo caso è particolarmente rilevante, anche perchè va ricordato che il concorso in questione venne svolto in base alla vecchia circolare che dava rilievo alla fascia triennale di anzianità. Il dott. GAZZILLI è seguito dal dott. D'URSO nominato in data 7 marzo 1988 e dal dott. MARENA, che ha conseguito la qualifica in data 27 maggio 1990, e che quindi si pone al di là della fascia triennale inizialmente prevista. Fa presente che una motivazione di questo tenore presta il fianco a critiche di legittimità: i candidati non si pongono infatti nell'ambito della stessa fascia triennale. Ove risultasse che non ha compiuto un errore nella lettura e nella valutazione del caso, proporrebbe un ritorno della pratica in Commissione.

Il dott. MATERA aderisce alla richiesta del dott. MURA, dopo aver fatto presente che da un punto di vista teorico si potrebbe comunque procedere ad un emendamento che specifichi la particolare attitudine che permetterebbe un superamento della fascia triennale.

Il dott. LARI rileva di essersi già posto in passato questo tipo di problema. Gli venne detto, in tal senso, che il limite della fascia triennale permetteva un debordamento sulla base di valutazioni che miravano a mettere "le persone giuste al posto giusto". Si associa comunque alla richiesta di ritorno in Commissione.

IL PRESIDENTE fa presente che viene accolta la richiesta di rinvio in Commissione.

Si passa all'esame della seguente pratica:

2. - Dichiarazione di idoneità alla ulteriore valutazione ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni del dott. Giovanni PALOMBARINI, magistrato di appello dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato per la nomina a magistrato di Cassazione, attualmente f.r. perché già componente del Consiglio Superiore della Magistratura - decorrenza 1E agosto 1991.

La Commissione, richiamata la delibera consiliare con la quale, nella seduta del 12.1.1994 il dott. Gennaro MARASCA, componente di questo Consiglio Superiore della Magistratura, è stato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni, tenuto conto, altresì - per quanto riguarda la dichiarazione di idoneità ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori - dell'allegato parere fornito dall'Ufficio Studi in data 13.11.1992; (all. A).

Ritenuto che il dott. Giovanni PALOMBARINI dichiarato idoneo ad essere valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni, ha raggiunto l'anzianità di otto anni dalla suddetta dichiarazione di idoneità; e che - come risulta dai pareri, altamente positivi, espressi dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Venezia e dal Comitato di Presidenza del Consiglio - per le capacità professionali dimostrate nell'intero arco dell'attività esercitata nelle funzioni giudiziarie e, da ultimo, in quelle

di componente del Consiglio Superiore della Magistratura, ha ampiamente dimostrato di possedere i requisiti per essere dichiarato idoneo alla ulteriore valutazione di cui all'art. 16 L. 831/1973;

propone al Plenum

di dichiarare il dott. Giovanni PALOMBARINI, f.r. perché eletto componente del C.S.M., idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 1E agosto 1991.

Il relatore, dott. SIENA, osserva che non si pone alcun problema in ordine alla sua approvazione. Ricorda che si tratta di una pratica che venne accantonata dal precedente Consiglio su richiesta del dott. Giovanni PALOMBARINI, componente del Consiglio stesso.

La pratica viene approvata.

Si prende in esame la seguente pratica:

3. - La Commissione,

preso atto della nota fatta pervenire al Consiglio il 1E dicembre 1993 in cui il dott. Elio MANICASTRI si duole della motivazione con la quale gli è stata negata l'idoneità per l'ulteriore valutazione ai fini del conferimento delle funzioni direttive superiori tenendo conto di vicende della sua carriera culminate nella inflizione di una sanzione disciplinare condonata e sostiene che tale "incidenza" sarebbe *contra legem* comportando addirittura la configurabilità di un reato ex art. 328 c.p. per l'omessa doverosa esenzione del provvedimento di condono di cui nessuna traccia resta nel fascicolo personale dell'interessato, osserva che, per prassi consolidata, il giudizio di idoneità alle funzioni direttive superiori rappresenta il momento culminante della valutazione della professionalità del magistrato e ad una conclusione positiva al riguardo non si può giungere se non dopo il completo riesame dell'intero ciclo della carriera; in una valutazione siffatta anche se la sanzione è stata condonata, prende rilievo il fatto storico del comportamento tenuto dal magistrato secondo un'apprezzamento la cui legittimità può essere contestata dall'interessato avvalendosi dei normali canali di tutela giurisdizionale.

Ciò posto, la Commissione

propone al plenum

di deliberare il rigetto dell'istanza.

Il relatore, dott. SIENA, rileva che anche tale pratica proviene dal Consiglio precedente.

La Commissione propone di deliberare il rigetto dell'istanza.

La proposta viene approvata.

Si prende in esame la seguente pratica:

4. - Richiesta di copertura urgente a mezzo telefax, prescindendo dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, per esigenze di servizio, ai sensi dell'art. 192 dell'Ordinamento Giudiziario del sottospecificato ufficio direttivo, indicando i seguenti termini: presentazione delle domande giorni 20 dalla diramazione del telefax; inoltre per via gerarchica delle suddette domande giorni 10 dalla scadenza di cui sopra:

posti di magistrato di corte di cassazione

- Consigliere Pretore Dirigente la Pretura circondariale di Napoli (vac. dal 19.7.1994);

- Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Torino (vac. dal 27.7.1994);

posti di magistrato di corte di appello

- Presidente del Tribunale di Trapani (vac. dal 7.7.1994);

- Consigliere Pretore Dirigente la Pretura circondariale di

- Busto Arsizio (vac. dal 13.7.1994);
- Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Caltanissetta (vac. dal 21.7.1994);
- Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Enna (vac. dal 21.7.1994);
- Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di S.M. Capua Vetere (vac. dal 21.7.1994);
- Consigliere Pretore Dirigente la Pretura circondariale di Nuoro (vac. dal 21.7.1994);
- Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Pavia (vac. dal 21.7.1994);
- Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani (vac. dal 27.7.1994);
- Presidente del Tribunale di Marsala (vac. dal 27.7.1994);
- Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia (vac. dal 27.7.1994).

La pratica viene approvata non essendo intervenuta alcuna obiezione.

Il Consiglio passa ad esaminare la seguente proposta del Comitato di Presidenza.

"Il Comitato di Presidenza, nella seduta del 12 settembre 1994,

considerato che i magistrati addetti all'Ufficio Studi e Documentazione dott. Giuseppe SALME', dott. Riccardo FUZIO e dott. Domenico CARCANO sono stati trasferiti, rispettivamente, alla Corte di Cassazione, con funzioni di Consigliere (delibera del 21 luglio 1994), alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, con funzioni di sostituto (delibera del 19 maggio 1994), alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, con funzioni di sostituto (delibera del 21 aprile 1994);

ritenuto che occorre procedere alla individuazione di tre magistrati da collocare fuori del ruolo organico della magistratura, ai sensi dell'art. 210 dell'Ordinamento Giudiziario, per essere destinati - in sostituzione del dott. SALME', del dott. FUZIO e del dott. CARCANO - all'Ufficio Studi e Documentazione;

vista la risoluzione dell'assemblea plenaria in data 13 aprile 1994 che ha approvato «le procedure e i criteri per la scelta dei magistrati da collocare fuori ruolo ai sensi dell'art. 210 O.G. per essere destinati all'Ufficio Studi e Documentazione»; (Allegato B).

propone all'assemblea plenaria di dare ingresso alla procedura per la destinazione di tre magistrati all'Ufficio Studi e Documentazione del Consiglio Superiore della Magistratura, previo loro collocamento fuori del ruolo organico della magistratura ai sensi dell'art. 210 dell'Ordinamento Giudiziario.

La scelta di detti magistrati dovrà avvenire secondo i criteri di cui alla risoluzione suindicata.

I magistrati che hanno svolto attività giudiziaria per almeno otto anni potranno dichiarare entro il 31 ottobre 1994 la disponibilità ad essere collocati fuori ruolo, per essere destinati all'Ufficio Studi e Documentazione, assumendo l'impegno ad essere presenti per l'intera settimana a Roma, dove saranno obbligati a risiedere.

Le dichiarazioni di disponibilità dovranno essere corredate da una autorelazione del magistrato, dalle statistiche comparate, quanto meno dell'ultimo triennio, e da qualsiasi documento che l'aspirante ritenga utile per dimostrare la propria idoneità specifica a ricoprire l'incarico.

Le dichiarazioni di disponibilità, accompagnate dal parere del Consiglio Giudiziario, dovranno pervenire al Comitato di Presidenza del Consiglio Superiore entro il 30 novembre 1994."

Il dott. ZAGREBELSKY osserva che forse sarebbe opportuno non accelerare i tempi, in quanto in assenza dei magistrati segretari, ai colleghi dell'Ufficio Studi è al momento richiesto un "aiuto" che va oltre i compiti e le funzioni istituzionalmente svolte dai magistrati addetti al predetto Ufficio. Ritiene che solo se la situazione, in riferimento ai magistrati segretari, dovesse sbloccarsi, il testo del bando risulterebbe perfettamente corretto. In caso contrario, invece, occorrerà specificare il senso dell'ausilio specifico che si chiederà ai colleghi individuati.

IL PRESIDENTE fa presente che la procedura del bando è piuttosto lunga e complessa.

Il dott. MURA crede che non sia casuale che due consiglieri, che hanno avuto precedenti esperienze consiliari, abbiano chiesto di intervenire. Chi è addentro ai meccanismi del Consiglio, sa che si rischia la perdita di un patrimonio di esperienze importanti, e sottolinea come si abbia l'impressione di un radicale mutamento della stessa natura del Consiglio in seguito alla scomparsa dei magistrati segretari. Pur apprezzando la celerità relativa alla predisposizione del bando e le iniziative legislative in corso, ritiene auspicabile uno scaglionamento nel tempo degli avvicendamenti prefigurati, sempre che esistano i necessari spazi istituzionali.

Il dott. IZZO osserva che la pratica in questione è estremamente delicata, in quanto non si pone solo il problema evidenziato dal dott. ZAGREBELSKY in ordine alla correttezza del bando, problema relativo ad un aspetto formale che però sottende un aspetto sostanziale. Rammenta che la figura del magistrato segretario è stata inizialmente gestita in termini di frequente turn over, con tempi quasi sempre coincidenti con i tempi della consiliatura.

Questa regola iniziò quindi ad avere delle eccezioni sino a pervenire alla situazione attuale che non vede più turn over ma presenze consolidate. E' un bene o un male? Infatti si pone anche una esigenza di immagine e di coerenza: non si possono sottoporre i magistrati del Ministero di Grazia e Giustizia a turn over ai sensi della nuova circolare sul fuori ruolo e poi sostenere che il turn-over per i magistrati addetti al Consiglio Superiore della Magistratura va evitato. Rammenta, a tal proposito, che la legge 74 del 1990 ha consentito al Consiglio di "conservare" solo il Segretario Generale ed il Vice Segretario Generale, contestualmente utilizzando termini di prorogatio per mantenere i segretari magistrati.

In relazione all'Ufficio Studi si è ritenuto che i magistrati fossero coperti dall'art. 210 dell'Ordinamento Giudiziario, nonostante la presenza della legge 74 del 1990 ispirata ad una logica punitiva e provvista di una natura non certamente precettiva. La legge in questione prevede che agli Uffici Studi vengano assegnati soggetti differenti dai magistrati. Anche per magistrati dell'Ufficio Studi si è perciò fatto uno strappo sotto il profilo delle funzioni svolte. L'importanza di quanto detto è tale perchè, a fronte dell'inerzia del legislatore ad intervenire con decisione, occorre restituire al Consiglio la possibilità di nomina, in base a quanto previsto dalle vecchie norme. Il problema vero attiene alla necessità di render noto, a tutti coloro che presenteranno domanda per essere destinati alla struttura del Consiglio, che la loro funzione sarà di ausilio tecnico, prefigurandosi in tal senso una esigenza enorme a fronte degli atti che si vanno assumendo. I consiglieri devono essere aiutati a non commettere errori di natura tecnico-giuridica. Condivide la proposta del dott. MURA, dal momento che il Ministro avrebbe la possibilità di procedere ad una proroga fissata in sei mesi, allo scopo di consentire uno scaglionamento nel tempo soprattutto per i magistrati con minore anzianità nel Consiglio. Ha difficoltà a fare propria la proposta del dott. ZAGREBELSKY in ordine ad un differimento dei tempi del bando, tempi peraltro piuttosto lunghi, anche se ritiene che occorra chiarire i termini della questione. Infine fa presente che potrebbe essere utilizzato l'art. 15 del Regolamento di Amministrazione, che permette l'utilizzazione di risorse tecniche anche esterne: tale strumento è stato infatti finora poco utilizzato.

Il dott. CASTELLI, comprendendo le esigenze appalesate, ritiene che occorra procedere ad una integrazione piuttosto che ad un rinvio del bando.

IL PRESIDENTE, dopo aver ascoltato l'esplicitarsi di varie preoccupazioni, tutte degne della massima attenzione, propone un rinvio della decisione a tempi brevi, dopo aver ascoltato in proposito l'intervento del Ministro che potrà chiarire i termini della questione. Propone quindi un rinvio di 15 gg. allo scopo di avere le idee più chiare e di entrare in possesso di tutti gli elementi inerenti alle future prefigurazioni.

Il dott. PIVETTI ritiene che il problema potrebbe essere discusso nella seduta di giovedì della prossima settimana, dopo l'incontro con il Ministro.

IL PRESIDENTE accoglie tale proposta.

Si passa alla trattazione delle seguenti pratiche della Quarta Commissione Referente iscritte all'ordine del giorno del 22 settembre 1994 - ore 10,00.

Applicazione della legge 25 luglio 1966 n. 570 concernente: "Nomina a magistrato di Corte di Appello"

- 1) Dott. Lucio DI STEFANO, magistrato di tribunale con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Bologna.#
- 2) Dott. Dario RAZZI, magistrato di tribunale con funzioni di sostituto procuratore presso il Tribunale di Perugia.

La Commissione, udito il relatore,

p r o p o n e

- la nomina a magistrato di corte di appello dei suindicati magistrati di tribunale, con decorrenza, agli effetti giuridici ed economici, dal 13 maggio 1993, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1966, n. 570 per il dott. Lucio DI STEFANO e 13 maggio 1994 per il dott. Dario RAZZI.

I predetti magistrati continueranno ad esercitare le precedenti funzioni ai sensi dell'art. 6 della legge citata.

Il Consiglio approva la proposta.

Applicazione della legge 20 dicembre 1973 n. 831 concernente: "Nomina a magistrato di Cassazione"

Dott. Angelo PIERONI, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del Tribunale di Lecce, trasferito con delibera consiliare del 14 settembre 1994 alla Corte di Appello di Lecce con funzioni di consigliere.

La Commissione, udito il relatore,

p r o p o n e

- che il suindicato magistrato di corte di appello, a decorrere dal 28 maggio 1991, sia dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni.

Al medesimo viene attribuito il trattamento economico previsto per i magistrati di cassazione.

Il Consiglio approva la proposta.

- Dott. Antonio SIGNORELLI, magistrato di corte di appello con funzioni di pretore della Pretura circondariale di Firenze.

Il relatore fa presente che il ritardo era dovuto ad una sanzione di perdita di anzianità su cui peraltro è intervenuto il condono.

- Dott. Pier Angelo GUERRIERO, magistrato di corte di appello con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Milano.

La Commissione, uditi i relatori,

p r o p o n e

- che i suindicati magistrati di corte di appello, a decorrere dal 5 febbraio 1994, siano dichiarati idonei ad essere ulteriormente valutati ai fini della nomina a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni.

Ai medesimi viene attribuito il trattamento economico previsto per i magistrati di cassazione.

#####Il Consiglio approva la proposta.

La Commissione, udito il relatore,

- applicata la circolare n. 01710/4[^] Comm. del 1E febbraio 1992;

- visto il parere del Ministero di Grazia e Giustizia Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile;

- ritenuto che i nominativi sottoindicati non sono in possesso dei requisiti specifici prescritti;

p r o p o n e

- di non confermare nell'incarico di componente privato del Tribunale per i minorenni di Salerno, per il triennio 1993/1995, la Sig.ra:

Dott.ssa Adriana FONTANA,

per eccessiva durata degli incarichi precedenti.

Per quanto attiene alla pratica, il relatore, dott. FIORE, osserva che, in base a quanto presente agli atti, si tratterebbe del quarto triennio. I termini sono quelli della proposta formulata al Plenum, che a sua volta ha rinviato la pratica in Commissione.

Il dott. FRASSO ha avuto notizia di una conferma della dott.ssa FONTANA sino al 31 dicembre 1994. Ritiene che occorra ben congegnare la delibera, allo scopo di evitare una conferma a partire dal 1E gennaio 1995.

Il dott. FIORE fa presente che il dott. FRASSO è d'accordo sulla proposta ed ha contestualmente puntualizzato una circostanza di cui era a conoscenza.

Il dott. FRASSO crede che sarebbe opportuno accertare le circostanze di cui ha portato a conoscenza il Consiglio: sarebbe pertanto opportuno un rinvio in Commissione.

Il dott. DUSI insiste per un ritorno della pratica in Commissione. Ritiene che la situazione, per come si è dispiegata, fa pensare a condizioni particolari dell'ufficio in questione.

IL PRESIDENTE accetta la richiesta di rinvio in Commissione.

Il Consiglio approva la proposta di rinvio in Commissione.

La Commissione propone:

- di archiviare l'istanza di nomina a componente privato della Sezione di Corte di Appello per i minorenni di Napoli, per il triennio 1993/1995 della Sig.ra:

- Dott.ssa Vincenza MONTESANO, in difetto di completezza della documentazione necessaria, richiesta sollecitata e mai pervenuta.

Il Consiglio approva la proposta.

Incompatibilità ex art. 18 Ordinamento Giudiziario.

- Dott.ssa Lia DI BENEDETTO, magistrato di tribunale con funzioni di Pretore della sezione lavoro della Pretura circondariale di Salerno. Eventuale situazione d'incompatibilità ex art. 18 Ordinamento Giudiziario con l'avv. Carlo SICA, coniuge, iscritto all'Albo degli avvocati e procuratori di Salerno.

La Commissione, udito il relatore,

propone

- l'archiviazione della dichiarazione di incompatibilità ex art. 18 Ordinamento Giudiziario, tra la dott.ssa Lia DI BENEDETTO, magistrato di tribunale con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme, trasferita con delibera consiliare del 29 settembre 1993 alla Pretura sezione lavoro della Pretura circondariale di Salerno, e l'avv. Carlo SICA, coniuge, iscritto all'Albo degli avvocati e procuratori di Salerno, attese le dichiarazioni della dott.ssa DI BENEDETTO, ascoltata in audizione dal Consiglio Superiore della Magistratura, non sussistendo, allo stato, condizioni di incompatibilità.

In riferimento alla pratica di cui sopra, il relatore, avv. GABRI, osserva che il problema oggetto della pratica venne già affrontato dalla vecchia Commissione: la dott.ssa Lia DI BENEDETTO, nominata sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme, e svolgente le sue funzioni presso quella sede, presenta domanda di trasferimento in altra sede, specificando la preferenza per la Sezione del lavoro della Pretura circondariale di Salerno. Nella sua domanda la dott.ssa DI BENEDETTO comunica di essere coniugata con l'avv. Carlo SICA, iscritto all'Albo degli avvocati e procuratori di Salerno. Il 22 settembre 1993 il magistrato inoltra al Consiglio Superiore della Magistratura una dichiarazione con cui il marito, avv. SICA, si impegna a non trattare cause di lavoro presso l'ufficio in cui risulta impegnata la consorte. Il 10 febbraio 1994 la dott.ssa DI BENEDETTO viene immessa nella funzione. In pari data l'avv. SICA rinvia una serie di incarichi pendenti presso la Pretura del lavoro di Salerno. Gli accertamenti hanno confermato che dal febbraio 1994 l'avv. SICA non ha più svolto attività davanti alle sezioni del lavoro di Salerno. Il Consiglio Giudiziario ha dichiarato altresì che l'avv. SICA aveva lo studio professionale lontano dal domicilio coniugale, contestualmente dichiarando che non ricorrono situazioni di incompatibilità collegate al caso di specie.

L'avv. GABRI sottolinea come il quesito si inneschi in relazione alla seconda parte dell'art. 18 dell'Ordinamento Giudiziario. Occorre infatti fare riferimento alla qualità e quantità del lavoro trattato, considerando come per Uffici Giudiziari si intendano la Pretura, il Tribunale, la Corte di Appello, senza possibilità di distinguere, all'interno, le diverse materie. Chiede se si trovino davanti ad una situazione di incompatibilità o meno, tenendo anche conto del fatto che l'avv. SICA è difensore di 30 cause civili davanti alla Pretura e 70 davanti al Tribunale, e ricordando altresì che Salerno non si configura come una giurisdizione di terza serie. Dopo aver osservato che se la vicenda avesse avuto luogo in una sede giudiziaria più grande, probabilmente si sarebbe guardato al problema in maniera differente, rileva che da quanto accertato si dovrebbe comunque evincere una garanzia assoluta. La sua proposta segue pertanto quella del Consiglio Giudiziario. Per esperienza, sa che i Consigli Giudiziari "hanno una manica abbastanza larga", anche se non può essere messo in secondo piano il lavoro dei Consigli Giudiziari proprio per l'importanza delle funzioni svolte: il Consiglio Giudiziario è un interlocutore da considerare valido. Ritiene che o si stabiliscono dei concetti assolutamente restrittivi, oppure va verificato se le diverse incompatibilità esistano in concreto. Nel caso di specie sembra che l'indagine sia stata svolta in maniera approfondita. Condivide pertanto l'impostazione precedente.

Il dott. MURA ricorda che la pratica è ancora davanti al Plenum, in quanto non venne presa alcuna decisione a fronte della richiesta formulata dal dott. FIORE di un ritorno in Prima Commissione, risultando non del tutto propria, in questo caso, la competenza della Quarta Commissione. In questa possibilità ha riscontrato il rischio di una prassi, ipotetica, non conforme alla normativa e oltretutto pericolosissima.

Occorrerebbe leggere il testo dei decreti con cui sono stati nominati componenti delle diverse Commissioni, relativamente ai diversi ambiti di settore. Ritieni che non vi sia alcuna possibilità di dibattito laddove si consideri il carattere residuale della Prima Commissione rispetto alle competenze della Quarta. Si tratta di una prassi pericolosa perchè sanno che purtroppo l'art. 2 ha assunto una connotazione non corrispondente al dettato della legge. Nel rilevare l'inopportunità di procedere ex art. 2, aderisce alla proposta dell'avv. GABRI, anche perchè l'art. 18 dell'Ordinamento Giudiziario, per giurisprudenza univoca, è da interpretare in senso restrittivo, e non parla certamente di incompatibilità in relazione al caso specifico. In riferimento ad una eventuale caduta di prestigio, non crede che da quanto detto si possa evincere qualsivoglia elemento. Fa altresì presente che la fattispecie alla loro attenzione è comune a centinaia e forse migliaia di colleghi che peraltro operano con la massima correttezza. Sottolinea infine l'esigenza di muoversi con particolare prudenza.

L'avv. PAZZAGLIA pone una questione di carattere generale: l'art. 18 della legge del 1941 ha una anzianità di 53 anni, periodo lungo il quale "le cose" sono notevolmente mutate. Ricorda che l'esercizio dell'attività di giudice da parte delle donne ha avuto inizio proprio nel corso di questi 53 anni. Nei concorsi si sta dimostrando oltretutto la particolare capacità di successo di donne che hanno intrapreso l'attività forense. L'entità del fenomeno in questione non consente di tacere rispetto ad una legge adottata in tempi assai diversi. Crede che il Consiglio dovrebbe porsi il problema di proporre una modifica dell'art. 18, e rammenta che in data 22 dicembre 1981 il Consiglio deliberò quei criteri cui ci si è rifatti nell'occasione specifica.

L'avv. PAZZAGLIA, continuando il suo intervento, ritiene che anche la circolare cui ci è rifatti necessiti di una revisione. Crede infatti che non giovi alla Magistratura o all'Avvocatura la confusione che si è ingenerata. Oggi, si dilata sempre più la presenza di studi associati, nel cui contesto è prefigurabile la presenza di soggetti che si occupino dell'ambito del lavoro. Non appartenendo alla categoria dei delatori, fa però presente come molti colleghi esercitino attività forense laddove figli magistrati svolgono la loro funzione. Ribadisce la necessità di procedere ad una revisione in ordine ad una tematica così rilevante, e a tal proposito prega il PRESIDENTE di individuare, in tempi brevi, una soluzione.

Il dott. LARI nel condividere le osservazioni dell'avv. PAZZAGLIA, si domanda se esercitare l'attività professionale in uno stesso luogo, così come prefigurato in seguito agli interventi precedenti possa comunque appannare l'immagine del magistrato. Si associa alle conclusioni del dott. MURA e ritiene che assuma grande importanza affrontare i problemi connessi alla incompatibilità. Il rapporto di coniugio va senz'altro regolato, anche se segnala la sussistenza frequente di fenomeni di convivenza, che potrebbero aggirare il vincolo normativo. Il Consiglio dovrebbe porsi il problema. Si associa infine alla richiesta dell'avv. PAZZAGLIA, ritenendo che da parte legislativa occorra un intervento in ordine alla regolamentazione del rapporto di coniugio, mentre da parte del Consiglio Superiore della Magistratura ritiene occorra un intervento in merito ai rapporti di convivenza.

Il dott. PATRONO osserva che è senz'altro vero che l'art. 18 non prevede la figura del coniuge tra i casi di incompatibilità, e ciò succede (anche) per ragioni storiche, anche se sono passati ormai molti anni da quando le donne hanno avuto accesso alla magistratura. Non si è intervenuti in relazione al problema specifico, e fa presente come il rapporto di coniugio sia l'unico rapporto familiare che, in termini di regola fissa, comporti la convivenza.

Si chiede, continuando il suo intervento, quali problemi di incompatibilità potrebbero derivare da una norma di legge che prevedesse per la famiglia una deroga rispetto all'obbligo della convivenza. Dopo aver ricordato che, in base alla giurisprudenza amministrativa in materia di incompatibilità, è facoltà del Consiglio procedere a trasferimenti d'ufficio, rileva come tutti i codici di rito prevedano l'astensione caso per caso, configurandosi tale soluzione come un rimedio certo anche se non perfetto. Sente una maggiore soddisfazione in riferimento a un tipo di soluzione cosiffatta, piuttosto che in riferimento ad una modifica normativa che spezzasse la convivenza coniugale o imponesse una modifica relativa all'attività svolta. Si dichiara d'accordo sull'accoglimento della proposta, esprimendo contestualmente perplessità sulla sollecitazione normativa dell'avv. PAZZAGLIA.

Il PRESIDENTE ritiene che non ci si trovi in presenza di un'omissione del legislatore, in quanto nel 1941 poteva prefigurarsi una situazione che vedesse il marito magistrato e la moglie avvocato. Occorre chiedersi quale fu la ratio del legislatore del 1941, che parlò solo di affini.

Il dott. MANNINO si associa a quanto dichiarato dall'avv. PAZZAGLIA. Gli sembra assurdo infatti che sia stata prevista la figura del cognato e non quella del coniuge. Osserva che spesso il problema viene risolto, relativamente ai casi specifici, in modo solo formale. Anche l'accostamento delle cause nel ruolo risulta essere a volte puramente formale. Sarebbe bene procedere ad un accertamento, nel concreto, delle diverse situazioni, a fronte di una norma che ha una sua ragione d'essere.

Il dott. FIORE rileva che, attraverso una ricostruzione della realtà normativa, si riesce ad individuare una regola utilizzabile per tutte le diverse situazioni. Non può richiamare l'art. 18, avente un carattere eccezionale, sul piano normativo, e ritiene che le diverse prefigurazioni siano utilizzabili per una più vasta regolamentazione. Il problema non attiene alla creazione di una nuova norma ma all'interpretazione della normativa: l'incompatibilità va verificata in concreto in ordine ad una disfunzione e perdita di prestigio.

Il dott. PIVETTI ritiene che la situazione di coniugio presenti profili di stretta analogia con quanto previsto dall'art. 18. Secondo l'interpretazione corrente, peraltro, l'art. 18 si configura come norma eccezionale per la quale non è prevista un'interpretazione analogica. I casi analoghi a quelli espressamente previsti dall'art. 2 e quindi anche i casi analoghi a quelli dell'art. 18, possono rientrare nella clausola generale dell'incompatibilità oggettiva. L'analogia del rapporto di coniugio con avvocato o avvocatessa esercente nel distretto con l'ipotesi di cui all'art. 18 non è però sufficiente a determinare automaticamente l'applicabilità della clausola generale di incompatibilità prevista dall'art. 2, sia perchè, in relazione a tale clausola, occorre che l'accertamento dell'incompatibilità sia concreto e specifico e riferito al caso concreto (e non quindi presuntivo), sia perchè in tale ipotesi vi è il principio costituzionale della tutela dell'unità familiare che occorre bilanciare con i valori, anch'essi di rango costituzionale, tutelati dall'art. 2. L'accertamento dell'incompatibilità effettiva, in questi casi, deve essere fatto quindi in concreto caso per caso, e la relativa pratica è di competenza della Prima Commissione. Sono peraltro valide le preoccupazioni espresse dal dott. MURA in relazione all'automatico instaurarsi di una procedura ex art. in questi casi. I rischi possono essere evitati se si riconosce alla Quarta Commissione un compito di accertare, in questi casi, se sussistono in concreto elementi suscettibili di consigliare la procedura ex art. 2 e, nel caso positivo, di proporre la trasmissione degli atti alla Prima Commissione.

Il prof. GROSSO, a fronte di una tematica di così grande rilievo, crede che il Consiglio Superiore dovrà operare affrontando il problema. Sottolineata la puntualità delle affermazioni del dott. PATRONO sull'esigenza di contemperare diversi interessi, e ritiene che assuma importanza la richiesta di una valutazione, in concreto, del caso per caso. L'incompatibilità in concreto va infatti valutata con estrema attenzione, nell'ambito comunque di un quadro di relazioni di fatto che prefigurano l'inoltrarsi in un ginepraio. Il discorso rischia di diventare estremamente delicato nel momento in cui si dovesse pensare di produrre una disciplina specifica.

Il PRESIDENTE fa presente che il bilanciamento dei valori è estremamente importante. Si trovano davanti ad un caso in specie, che implica una tematica di carattere generale. I rapporti di convivenza rivestono un'importanza estrema, e ritiene che il Comitato di Presidenza potrebbe essere investito di una verifica dei modi più opportuni per intervenire con gli strumenti di cui il Consiglio è istituzionalmente dotato. Al momento, non sa se tutte le problematiche sollevate abbiano attinenza con il caso specifico.

L'avv. GABRI, considerati esatti i rilievi dell'avv. PAZZAGLIA, osserva però che nel caso in questione l'avv. SICA non appartiene ad alcuna associazione professionale. Ricorda una circolare pregressa in cui "i capi" venivano invitati ad esercitare un attento controllo. La magistratura non è certo composta da irresponsabili ed occorre quindi prendere in considerazione l'atteggiamento della dott.ssa DI BENEDETTO che immediatamente si attiva, unitamente al coniuge, allo scopo di divaricare la situazione esistente. Dichiarò di aver trovato già "confezionato" l'art. 18. Si è quindi indirizzato su quel punto, perché così era scritto. Richiama infine la precedente richiesta.

Il dott. IZZO chiede se la dott.ssa DI BENEDETTO, nel momento in cui chiese di essere trasferita a Salerno, indicò il possibile configurarsi di situazioni potenziali di incompatibilità.

L'avv. GABRI rileva che la dott.ssa DI BENEDETTO segnalò la sussistenza di tali situazioni, allegando anche uno stato di famiglia. Non essendoci alcuna obiezione, il Consiglio approva la proposta.

Si passa a trattare la seguente proposta della Commissione per la Legislazione Comparata di cui all'ordine del giorno della seduta odierna, concernente:

1 - Richiesta della Section Belge de la Union Internationale de la Magistrature di visitare il Consiglio Superiore della Magistratura, possibilmente il 7 novembre 1994, allo scopo di acquisire utili notizie sull'origine ed il funzionamento dell'organo di autogoverno, finalizzate ad una eventuale analoga istituzione in Belgio, nonchè di esaminare problemi di comune interesse riguardanti, tra gli altri, la lotta alla criminalità organizzata.

La Commissione,

- Ritenuto che la richiesta si inquadra nel contesto di un utile scambio di informazioni a livello comunitario ed al fine di favorire l'aggiornamento di magistrati stranieri su tematiche di comune cultura,

propone

a) di accogliere la richiesta della Section Belge de la Union Internationale de la Magistrature, dando comunicazione al direttore che la delegazione potrà effettuare la visita al C.S.M. il 7 novembre 1994 alle ore 11;

b) di incaricare il dott. Domenico CARCANO, magistrato dell'Ufficio Studi, di accogliere i delegati ospiti e di illustrare ai medesimi i temi tecnici oggetto della richiesta, nel corso della seduta che la Commissione terrà a questo scopo il 7 novembre 1994.

Il dott. PIVETTI chiede precisazioni in ordine alle modalità organizzative della visita.

Il PRESIDENTE, nel sottolineare l'esigenza di organizzare effettivamente la visita della delegazione belga nel migliore dei modi, demanda alla Segreteria l'incarico di prendere, allo scopo, gli opportuni contatti con la Section Belge de l'Union Internationale de la Magistrature perchè la medesima indichi i nominativi dei magistrati che comporranno la delegazione e le rispettive qualifiche e funzioni.

La proposta della Commissione viene, quindi, approvata all'unanimità.

Il Consiglio, quindi, prende in esame le pratiche della Prima Commissione Referente.

- n. 100/85 R.R. - A) Nota del Comitato di Presidenza con la quale si trasmette una nota del Procuratore Generale della Repubblica di Lecce concernente presunti collegamenti tra il dott. Giuseppe RAFFAELLI, Giuseppe LEZZA, rispettivamente Procuratore e Sostituto Procuratore della Repubblica di Taranto, e l'imprenditore Donato CARELLI;

B) Relazione dell'Ispettorato Generale e richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia concernente i dottori Giuseppe RAFFAELLI e Giuseppe LEZZA;

C) Relazione dell'Ispettorato Generale presso il Ministero di Grazia e Giustizia concernente il dott. Giuseppe LAMANNA, Sostituto Procuratore della Repubblica di Taranto, e il dott. Gennaro SAPORITO, Giudice del Tribunale di Taranto;

D) Delibera del Consiglio in data 11-12-1985 di apertura della procedura ex art.2 L.G. nei confronti dei dottori RAFFAELLI, LAMANNA e LEZZA;

E) Nota dei Capi di Corte di Bari, concernente il procedimento penale a carico dei dottori G. LEZZA, G. LAMANNA, G. RAFFAELLI, G. SAPORITO e Luigi ALBANO, Sostituto Procuratore della Repubblica di Taranto;

F) Delibera del Consiglio in data 19-3-1987 di apertura della procedura ex art. 2 L.G., nei confronti del dott. Gennaro SAPORITO.

Il relatore, dott. ZAGREBELSKY, fa presente che si tratta di una vecchissima pratica riguardante alcuni magistrati di Taranto. Il problema è stato risolto per tutti i magistrati tranne che per il dott. LEZZA, il quale è già stato trasferito d'ufficio, a seguito di sentenza disciplinare, ad altra sede. Chiede quindi che il Consiglio deliberi l'archiviazione.

Il Consiglio delibera l'archiviazione non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare essendo stato il dott. Giuseppe LEZZA già trasferito d'ufficio, a seguito di sentenza disciplinare, ad altra sede.

Il Consiglio, quindi, approva senza discussione la seguente proposta:

B) - n.1091/92 R.E. - A) Esposto anonimo con il quale si trasmette un ritaglio stampa contenente dichiarazioni rese dai senatori Annamaria PROCACCI e Ferdinando IMPOSIMATO concernenti i dottori Mario PAPPA, Mario GAZZILLI e Raffaele SAPIENZA, rispettivamente Procuratore, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere e giudice dello stesso Tribunale;

B) Esposto della Senatrice Annamaria PROCACCI, da Roma, concernente la presunta inerzia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in materia di reati ambientali;

C) Procedimento penale relativo al dott. Raffaele SAPIENZA, Presidente di Sezione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per il reato di cui all'art. 2 cpv. D.L. 429/82 e 14 L. 516/82;

D) Nota dell'avv. Franco COCCIA, componente del Consiglio Superiore della Magistratura, il quale rimette l'interrogazione degli On.li SCALIA e MATTIOLI relativamente al comportamento del dott. SAPIENZA, Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di S. Maria Capua Vetere;

E) Procedimento relativo ai dottori ALBANO, CURCIO, GAZZILLI, FUCCI, MAFFEI, PAPPA, CEGLIE, MORIERI, DELLA PIETRA, MIRRA, SAPIENZA, magistrati in Santa Maria Capua Vetere.

La Commissione propone di invitare il Ministro di Grazia e Giustizia a resistere in giudizio avverso il ricorso, con istanza incidentale di sospensione, presentato dal dott. Mario PAPPA, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di S.Maria Capua Vetere.

Si passa all'esame delle seguenti proposte della Commissione Riforma:

1.- Nomina dei Componenti del Gruppo di Lavoro per gli interventi del Consiglio Superiore della Magistratura relativi alle zone più colpite dalla criminalità organizzata.

La Commissione,

propone al plenum

di nominare componenti del Gruppo di Lavoro il dott. Libertino Alberto RUSSO, il dott. Sergio LARI, il dott. Alessandro PENNASILICO, il dott. Fausto ZUCCARELLI, il prof. Giovanni FIANDACA e l'avv. Franco FRANCHI, fermo restando che lo stesso è presieduto dal prof. Sergio FOIS, nella sua qualità di Presidente della Commissione Riforma.

Il relatore, prof. FOIS, fa presente che, a fronte dell'esigenza di costituire questo gruppo di lavoro, la Commissione ha proceduto ad indicare i seguenti componenti: dott. Libertino Alberto RUSSO, dott. Sergio LARI, dott. Alessandro PENNASILICO, dott. Fausto ZUCCARELLI, prof. Giovanni FIANDACA, avv. Franco FRANCHI. Il gruppo è presieduto dallo stesso relatore, nella sua qualità di Presidente della Commissione Speciale referente per la Riforma Giudiziaria e l'Amministrazione della Giustizia. In caso di assenza, il Presidente viene sostituito dal dott. ZAGREBELSKY, nella sua qualità di Vice Presidente della Commissione Riforma.

Il prof. FIANDACA, nel ringraziare per la designazione, ritiene opportuno che vengano delineate le competenze e i compiti del gruppo di lavoro. Crede che sia implicito che una volta che le competenze verranno delineate, sarà possibile intervenire con eventuali rilievi.

Il PRESIDENTE osserva che l'intero Consiglio dovrebbe essere portato a conoscenza delle delibere citate dal prof. FOIS.

L'avv. FRANCHI ringrazia per la designazione, e ritiene che sarebbe stato più opportuno dar vita ad un Comitato legato a regole precise e capace di incidere in misura maggiore a sostegno di chi è impegnato in prima linea. Si augura che un passo avanti, in tal senso possa essere compiuto in futuro.

Il PRESIDENTE rileva che la sollecitazione dell'avv. FRANCHI potrà essere accolta nel momento in cui i Consiglieri saranno più edotti anche in riferimento alla forma giuridica prospettata.

Il dott. FRASSO fa presente come il precedente Consiglio avesse già verificato la possibilità giuridica di seguire tale via. Propone la creazione di un'apposita Commissione.

Il prof. FOIS osserva che resta comunque il problema di esaminare il materiale esistente, in vista della creazione di una Commissione o di un Comitato speciale. Una nuova Commissione dovrebbe avere cadenze regolari, mentre un Comitato potrebbe avere carattere meno formale, più snello, evitando le possibili sovrapposizioni con altre Commissioni.

Il prof. FIANDACA propone che il problema venga attentamente esaminato.

Il PRESIDENTE comunica che viene quindi approvato il nome dei componenti il gruppo di lavoro. Per quanto attiene alla forma, relativamente a quanto detto dai Consiglieri intervenuti, il problema verrà affrontato in un prossimo futuro.

2.- Nomina del rappresentante del Consiglio Superiore della Magistratura in seno alla Commissione consultiva per lo studio dei problemi e per la applicazione delle norme dell'Ordinamento penitenziario e del relativo Regolamento di esecuzione.

La Commissione, vista la nota del Ministero di Grazia e Giustizia - Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria - in data 10.9.1994, prot. n.766006 - 2/47, ritenuto che trattandosi di Commissione permanente occorre procedere alla nomina di un rappresentante del Consiglio Superiore della Magistratura in seno alla Commissione consultiva per lo studio dei problemi e per la applicazione delle norme dell'Ordinamento penitenziario e del relativo Regolamento di esecuzione,

propone al plenum

di nominare il dott. Fausto ZUCCARELLI.

Il relatore, prof. FOIS, evidenzia come la nomina sia resa urgente dal fatto che già una prima volta il segretario della commissione consultiva gli aveva comunicato la richiesta di nomina pervenuta telefonicamente dal Ministero di Grazia e Giustizia- Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - appena il giorno precedente alla riunione prevista per l'indomani. Tale richiesta non poteva certo essere esaudita in quanto intempestiva e pertanto a fronte della richiesta reiterata via fax, e trattandosi di Commissione permanente, la Commissione ha inteso proporre al Plenum la nomina del dott. Fausto ZUCCARELLI.

La proposta viene approvata.

Si passa, poi, all'esame della proposta di particolare urgenza (art.45 u.c. Regolamento Interno) della Commissione Speciale per gli Uditori giudiziari presentata nella seduta antimeridiana di ieri ed iscritta all'o.d.g. di oggi 22 settembre 1994 - ore 10,00.

- Istanza della dott.ssa Teresa BIFULCO diretta ad ottenere la riammissione in termini per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso per uditore giudiziario indetto con D.M. 25 febbraio 1994.

La Commissione,

- visto l'istanza della dott.ssa Teresa BIFULCO con la quale afferma di aver spedito il 16.04.94 da Brescia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata plico raccomandato A.R. (di cui allegata la ricevuta di accettazione) contenente la sua domanda di ammissione al concorso a 300 posti di uditore giudiziario indetto con D.M. 25.2.94;

- visto che il plico non risulta essere mai pervenuto all'ufficio destinatario e che la richiesta di ricerche rivolta all'ufficio postale di Brescia non ha avuto esito;

- richiamata la delibera del C.S.M. del 15.04.93 in cui si afferma che "là dove il bando del concorso dispone che "l'Amministrazione non assume responsabilità in caso di trasmissione della domanda a mezzo posta per eventuali dispersioni, ritardi, disguidi" (art. 4, terzo comma), intende solo sollevare l'Amministrazione della Giustizia da eventuale responsabilità civile derivante dalla mancata partecipazione al concorso dell'aspirante, ma non esclude la generale applicabilità dell'istituto della riammissione in termini per il caso di forza maggiore, ove ancora possibile";

- ritenuto che si verte nella specie in quest'ultima ipotesi, nulla essendo imputabile all'interessata aspirante e che pertanto la stessa può essere riammessa in termini;

propone

di riammettere in termini fino al 20.10.94 la dott.ssa Teresa BIFULCO per la presentazione della domanda di ammissione al concorso per uditore giudiziario indetto con D.M. 25 febbraio 1994.

Il relatore dott. PIVETTI ribadisce la proposta che, senza discussione, viene approvata all'unanimità.

Il dott. MANNINO comunica di aver appreso che lunedì mattina una Commissione dovrebbe recarsi presso la città di Catanzaro. Ha ricevuto una telefonata del Presidente del Tribunale di Reggio Calabria che, avendo appreso tale notizia dal telegiornale di Canale 5, intendeva richiedere la presenza della delegazione anche nella città di Reggio Calabria.

Il PRESIDENTE apprende solo in questo momento tale notizia.

Il dott. ZUCCARELLI ritiene che forse ci si riferisce a quella notizia giornalistica, secondo la quale il Tribunale di Catanzaro avrebbe dichiarato forfait per l'impossibilità di reperire personale onde far fronte ad una gran mole di lavoro arretrato. Configurandosi Catanzaro con un'area ad alto rischio criminale, occorre predisporre in tempi brevi una visita in quel distretto giudiziario, non escludendo certo il distretto di Reggio Calabria. Sottopone al PRESIDENTE la richiesta da inoltrare alla Commissione Speciale referente per la Riforma Giudiziaria e l'Amministrazione della Giustizia e al Gruppo di lavoro sulla criminalità organizzata, in merito all'opportunità di organizzare una visita presso i distretti giudiziari di Catanzaro e Reggio Calabria.

Il dott. SIENA, a fronte di una situazione impossibile, quale quella che si registra nella città di Catanzaro, chiede che il Presidente della Terza Commissione referente venga invitato per un esame della situazione in quel distretto, onde poter di seguito esaminare il problema anche alla presenza del Ministro.

Il dott. MANNINO dichiara di non avere mai rilasciato le dichiarazioni, peraltro assai generiche, apparse sulla stampa e relative alla situazione del Tribunale di Catanzaro. Su tale argomento, infatti, egli dispone soltanto di un breve appunto, pervenutogli stamane dagli uffici della Terza Commissione. Da tale sommaria esposizione risulta una situazione non allarmante del Tribunale di Catanzaro: per quanto riguarda l'organico del Tribunale, infatti, vi sono 5 vacanze su un totale di 19 posti, e anche presso la Procura sono vacanti 2 posti su 12. Vi sono peraltro dei concorsi da deliberare.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro ha richiesto un'applicazione extradistrettuale. A tale proposito, il dott. MANNINO osserva che la Terza Commissione dovrà affrontare al più presto e in generale le questioni connesse all'attuazione di tale istituto poichè le applicazioni extradistrettuali hanno determinato in numerosi uffici situazioni assai squilibrate. La trattazione di questa materia, peraltro, è uno dei compiti della Commissione, attualmente impegnata nella formulazione di un suo programma di attività e intenzionata a incrementare la sua produttività, nonostante una mole di lavoro non indifferente.

La seduta termina alle ore 12,40.

Del che il presente verbale fatto e sottoscritto in unico originale da conservarsi negli atti del Consiglio Superiore della Magistratura.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE